SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

25° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 MAGGIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI: Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri: Disciplina della professione di guida subacquea***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 2, 4, 5
CAZZARO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 5
DEMASI *(AN)* 3, 4
MICELE *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 4
MUNGARI *(Forza Italia)* 4
WILDE *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . 5
ZILIO *(PPI)* 3

DL 0810

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

t:/com/com10/10-25a.3d

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1063) ***CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

(2080) ***BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1063 e 2080. Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 29 aprile.

Nel redigere un testo unificato dei disegni di legge, ho inteso venire incontro fondamentalmente alle esigenze comuni dei colleghi sulla istituzione di nuovi albi: nel testo, pertanto, non si parla di albi ma, come avevamo convenuto, di elenchi regionali degli istruttori. Al Titolo II, «Autorizzazione alla professione di istruttori subacquei e guide o accompagnatori subacquei», articolo 4 (Elenchi regionali), si dice quindi che «Le regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee. Le regioni definiscono, altresì, criteri e requisiti per l'iscrizione agli elenchi nonchè le modalità di gestione dei medesimi».

L'altro aspetto sottolineato era quello relativo alla sicurezza: pertanto, al comma 8 dell'articolo 2 del Titolo I, si stabilisce che «È centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di *standards* operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica compreso il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non». Al comma 6 dell'articolo 2 del Titolo I, laddove si prevedono corsi di aggiornamento teorico e pratico annuali, è stata data particolare attenzione agli aspetti delle tecniche di rianimazione cardio-respiratoria. Tra i requisiti essenziali nel percorso formativo affinchè le imprese vengano incluse nelle organizzazioni didattiche è previsto, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento pratico e teorico comprendente tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione cardiocircolatoria, nonchè nozioni di fisiopatologia (lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2).

L'ultimo punto sollevato dal senatore Nieddu poneva una questione di definizione giuridica del ruolo dell'istruttore; anche a questo problema si è tentato di dare una risposta.

ZILIO. Signor Presidente, debbo sottolineare ed apprezzare che, nella lettera *c),* comma 2, dell'articolo 5 del testo oggi al nostro esame, è previsto un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatore, conformemente a quanto richiesto, nel proprio parere, dalla Commissione sanità.

DEMASI. Signor Presidente, la ringrazio per l'impegno profuso e, raccogliendo l'invito della Commissione, cercherò di contribuire all'individuazione di un modo di procedere. Non so se intendiamo discutere dapprima il problema in generale o se vogliamo passare all'analisi dell'articolato per individuare eventuali correzioni che si rendessero necessarie.

Non mi sembra, in verità, che vi siano posizioni estremamente divaricate. Il Gruppo di Alleanza Nazionale, pur essendo sostanzialmente favorevole al provvedimento, ritiene che un esame un po' più minuzioso sia reso necessario dalla necessità di pervenire alla redazione di un testo di inequivocabile legittimità.

Personalmente, vorrei fare qualche riflessione a partire dal titolo, laddove si parla di «Legge quadro di disciplina delle professioni di istruttore subacqueo...»: sul termine «professioni» nutro qualche perplessità, se riferita all'attività di istruttore subacqueo, perchè la definizione di «professione» comporta – ne abbiamo già discusso tante volte – tutta una serie di situazioni che saremmo obbligati a prendere in considerazione, mentre mi pare che la Commissione non sia orientata a farlo.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 2, ci farebbe piacere se fosse chiarita un po' meglio la figura della «guida subacquea» o dell'«aiuto istruttore», in quanto pare che la definizione di guida subacquea e di aiuto istruttore sono equivalenti. Invece, sembra, che si tratti di due funzioni completamente diverse: la guida subacquea potrebbe avere effettivamente una funzione didattica, e semmai potrebbe essere assimilata – anche se molto impropriamente – a quella dell'istruttore subacqueo. Quella di aiuto istruttore, invece, noi la individueremmo come una figura subalterna, ausiliaria o complementare – se questo vi può fare più piacere – della figura dell'istruttore subacqueo, il quale invece ha il compito di assistere i singoli gruppi che debbono essere accompagnati nelle immersioni. Al comma 3, sempre dell'articolo 2, si dice che i singoli o i gruppi di persone debbono essere «in possesso di brevetto», ma a questo punto chi è che deve avere questo brevetto? Questo presunto aiuto istruttore, l'istruttore che viene assistito dall'aiuto istruttore oppure le persone che vengono accompagnate nell'ispezione dei fondali marini? Perchè nel caso in cui queste persone che vengono accompagnate nelle immersioni subacquee dovessero possedere un brevetto, allora non ci troveremmo più di fronte ad una categoria di soggetti che in maniera ludica – consentitemi questo termine – si accingono ad una nuova esperienza, bensì di fronte a persone che quantomeno hanno un vissuto e una esperienza maturata.

In definitiva, mi sembra che se non dettegliamo un po' meglio le cose, andremo incontro ad una farragine interpretativa che certamente

non valorizza il tentativo di disciplinare l'attività subacquea che invece, a nostro modesto avviso, sembra estremamente meritorio.

Analisi analoghe le faremo per la definizione del brevetto che nel comma 4 dell'articolo 2 viene definito «documento didattico». A tale riguardo debbo confessare la mia ignoranza, perchè non so cosa sia un documento didattico. Mi pare che la didattica sia l'arte di insegnare: ci troviamo forse di fronte ad un «documento che insegna»? Non lo so, e vorrei che me lo si spiegasse, per non rimanere nel dubbio.

Non vorrei tirarla troppo per le lunghe: ferma rimanendo la sostanziale adesione al provvedimento così come ci è stato sottoposto, sarebbe opportuno che procedessimo ad un'analisi puntuale del testo per una sua ripulitura che, a mio avviso, non rappresenterà assolutamente una diminuzione del valore del testo nei confronti di chi l'ha redatto ed al quale anzi rinnovo i ringraziamenti del Gruppo di Alleanza Nazionale.

MICELE. Se ho ben compreso la proposta del senatore Demasi è quella di procedere direttamente alla presentazione degli emendamenti e in quella sede fare quella ripulitura del testo cui si riferiva. Ho interpretato bene?

DEMASI. Signor Presidente, per la verità avevo articolato diversamente il mio intervento.

Ritengo sia necessario discutere preventivamente articolo per articolo il testo al nostro esame, per chiarire a noi tutti le idee; dopo di che, naturalmente, presentare gli emendamenti nel caso in cui non riuscissimo a trovare una convergenza.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo vuol dire che dovremo costituire un nuovo Comitato ristretto. Si potrebbe seguire il normale *iter* procedurale che non esclude ciò che è stato proposto dal senatore Demasi, fissare un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, dopo di che, articolo per articolo, modificare il testo al nostro esame.

MUNGARI. Signor Presidente, se non vi è una ragione di particolare urgenza, mi associo alla linea suggerita dal collega Demasi per rendere più celere l'*iter* di questo provvedimento, tenuto altresì conto del fatto che non mi pare vi siano divergenze di fondo, bensì solo il problema di adeguare alcune norme alla vigente legislazione. Ad esempio, per quanto riguarda la professione, sembra che in alcune norme si postuli una funzione professionale dell'istruttore subacqueo, mentre in altre non sembra sia stato assolutamente richiesto tale requisito.

Inoltre, nella precedente seduta mi ero permesso di suggerire la seguente nozione a proposito della professione di istruttore subacqueo: «È istruttore subacqueo chi esercita tale attività in modo da soddisfare un interesse durevole...»; questo se vogliamo fare dell'istruttore subacqueo una professione.

Se invece, come dice il senatore Demasi, è opportuno prendere in considerazione coloro che sono in possesso delle capacità tecniche per esercitare questo ruolo ancorchè non lo facciano in modo professionale e continuativo, allora la scelta sarà differente. Si rende, d'altronde, opportuno modificare le norme affinchè siano funzionali e sufficienti a risolvere il problema per giungere alla rapida approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

WILDE. Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore Demasi soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni didattiche che rilasciano questi brevetti: è opportuno chiarire che cosa sono, da chi sono composte, quale autorevolezza hanno; in base a cosa sono autorizzate a dare brevetti di questo livello e così via. Sarebbe interessante sentire l'opinione di alcuni addetti ai lavori per sapere se i 40 metri di profondità indicati siano effettivamente parametri adeguati; cosa si intende per istruttore subacqueo, guida ed accompagnatore subacqueo; quali sono le differenze tra un brevetto e l'altro indipendentemente dallo svolgere in modo continuativo tale attività. Si tratta di esigenze del tutto obiettive, in quanto nessuno di noi è in alcun modo contrario all'approvazione del disegno di legge in esame.

CAZZARO. È possibile riuscire a risolvere i problemi sollevati con una integrazione alla relazione già presentata che potrebbe chiarire dubbi ed accelerare i tempi di approvazione del provvedimento. Anch'io, ad esempio, non colgo bene il significato del comma 3 dell'articolo 2, laddove si stabilisce che si accompagnano gruppi di persone o singoli in possesso di brevetto, che attesti l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al comma 1. A ben guardare, però, il comma 1 del medesimo articolo prevede come limite della curva di sicurezza una profondità non superiore ai 40 metri per persone in possesso di brevetto subacqueo. Se ho ben compreso, ciò significa che con un brevetto di primo livello si può accompagnare un gruppo fino alla profondità di 40 metri. Ho la sensazione che tale profondità possa essere eccessiva; non essendo un esperto del settore posso sbagliarmi, ma forse integrando la relazione riusciremo a superare i problemi che ci troviamo di fronte per passare finalmente alla fase successiva di presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Valutate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI